

Massima numero 06 del 22 Gennaio 2020

Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da MPM Ingegneria S.r.l. (mandataria) – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di miglioramento sismico edificio Badia – Sisma 2016 - Importo a base di gara: € 301.041,25 – S.A.: CUC Unione Comuni Val Vibrata PREC 193/19/S

Riferimenti normativi: Art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Servizi di progettazione – Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale o misto – Individuazione delle prestazioni di carattere principale nella lex specialis – Modalità. Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale o misto – Requisiti di capacità tecnica e professionale (elenco dei principali servizi e dei servizi di punta) – Possesso dei requisiti da parte delle mandanti in relazione alle prestazioni da eseguire – Interpretazione

Nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, la stazione appaltante può assolvere all'onere di specificazione dell'attività principale e delle attività secondarie (di cui all'art. 48, comma 2, del Codice) anche mediante l'individuazione delle classi e delle categorie di progettazione, con i relativi importi, di cui al d.m. 17 giugno 2016. In presenza di tale condizione, la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale o misto appare conforme alla normativa vigente e ai principi sanciti da consolidata giurisprudenza. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di un RTI verticale o misto, la stazione appaltante non è legittimata a richiedere per intero, a ciascuna delle imprese mandanti, i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis, ma deve richiederli e valutarli solo per le prestazioni che le singole mandanti intendono eseguire. A tali fini, il requisito dei servizi svolti (l'elenco dei principali servizi pregressi e dei servizi "di punta") non va inteso nel senso di limitare la richiesta ai soli servizi specificamente posti a base di gara, dovendosi fare riferimento all'espletamento pregresso di tutti i servizi qualificabili come servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, dunque anche agli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi alle classi e categorie di lavori richiesti dalla legge di gara.